



CIRCOLARE N. 7

PROT. n° C/58752

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.

OGGETTO: Attivazione procedura DOCTE 1.0. Presentazione su supporto magnetico delle variazioni delle qualità di coltura di cui all'art. 27 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

DESTINATARI: Uffici Provinciali, Direzioni Compartimentali
e, p. c. Consiglieri del Direttore, Direzioni Centrali, Servizio Ispettivo

DATA DECORRENZA: Data di ricevimento della presente

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: nessuna

Roma, 13 agosto 2002

N. pagine complessive: 7 + 4 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

1. Premessa

L'Agenzia del territorio, nel quadro dell'attività di informatizzazione connessa allo sviluppo del processo di miglioramento delle banche dati catastali ed in conformità alla previsione normativa di cui all'articolo 1, commi 4 e 7, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.701, ha predisposto la procedura informatizzata, denominata DOCTE 1.0, per la redazione e presentazione delle denunce di variazioni colturali (mod. 26 A), del catasto terreni in formato digitale.

Ciò consente di favorire l'immediata acquisizione a sistema delle variazioni nello stato e nei redditi dei terreni e di conseguire il puntuale aggiornamento della banca dati catastale.

Con la presente circolare vengono fornite specifiche istruzioni sull'utilizzo della nuova procedura informatica, peraltro, già disponibile sul sito internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it).

La procedura in questione è a disposizione gratuita dell'utenza e può essere utilizzata, in maniera facoltativa, direttamente dai soggetti cui incombe l'obbligo della denuncia ovvero avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Associazioni di categoria degli agricoltori e/o dei professionisti abilitati.



La procedura, come già detto, consente la compilazione di documenti di aggiornamento - in formato digitale - riguardanti variazioni dello stato colturale di particelle rurali facenti capo ad una medesima posizione di titolarità di diritti reali e ricadenti nello stesso Comune.

Tra i motivi della denuncia è compresa anche la segnalazione di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a “duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo” dei dati censuari, la cui correzione è prevista dall'art. 107 del Regolamento approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Si fa presente, come meglio viene precisato di seguito, che il completamento del processo d'informatizzazione dei flussi di aggiornamento concerne anche l'adeguamento delle procedure per l'acquisizione su supporto informatico delle informazioni grafiche, afferenti le variazioni colturali. Nelle more dell'attivazione del richiamato processo di completa informatizzazione degli atti catastali, nonché della trasmissione telematica degli stessi compiuti e sottoscritti come “documenti informatici”, i *files* compilati su supporto magnetico dovranno essere accompagnati dalla documentazione cartacea richiesta.

2. Modalità operative

In vista dell'adeguamento della cartografia catastale per la rappresentazione del tematismo della proprietà e della potenzialità produttiva dei suoli (cfr. decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, artt. 12-13-14), come già è stato previsto con la nota n. C2/20828 del 16 Marzo 2000 dell'ex Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei registri immobiliari, la trattazione delle variazioni colturali in esame sarà limitata alla registrazione dei dati amministrativi censuari, senza riportare in mappa le dividenti colturali.

Il dichiarante o un suo incaricato/delegato predispone la denuncia di variazione indicando in particolare la nuova qualità di coltura.

Per la particella variata in parte, si procederà a costituire delle porzioni della stessa, ciascuna individuata dal medesimo numero principale e da una lettera



dell'alfabeto, cui sono attribuiti, per finalità fiscali, specifici redditi dominicali ed agrari in relazione alla consistenza ed alla qualità e classe di pertinenza; la somma delle superfici delle porzioni deve essere uguale a quella della particella originaria (vedi allegato n. 1).

Alla denuncia di variazione dovrà essere allegata – al momento su supporto cartaceo – la rappresentazione grafica della suddivisione in porzioni (ex art. 27 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che, si ricorda, non ha alcuna valenza topometrica ma finalità indicativa, al fine di facilitare eventuali attività di controllo e verifiche in sopralluogo. Come tale, la predisposizione del medesimo elaborato non richiede alcun rilievo topografico riconducibile all'utilizzo della procedura PREGEO. Nel richiamato elaborato grafico, che deve essere datato e firmato dal denunciante, verrà individuata la particella, oggetto della variazione, con gli identificativi letterali delle porzioni derivate e la posizione delle dividenti.

L'estratto di mappa da utilizzare può essere ottenuto da una copia del foglio di mappa, anche informale, già in possesso della parte, ovvero rilasciato dall'ufficio come estratto della mappa cartacea, raster o numerica, in relazione allo stato del processo di informatizzazione della cartografia catastale.

Le nuove linee dividenti, inoltre, possono anche essere individuate utilizzando come supporto il prodotto "dupla", ottenuto dalla sovrapposizione dell'ortoimmagine con il copione della mappa catastale. Tale prodotto è stato predisposto dall'AGEA (ex AIMA) per le operazioni di controllo connesse all'erogazione dei contributi in agricoltura ed è disponibile presso le Associazioni di categoria degli agricoltori.

Con il completamento dell'informatizzazione della cartografia ed il rilascio su supporto informatico dell'estratto di mappa, sarà contestualmente prevista l'evoluzione della procedura DOCTE 1.0 al fine di acquisire la posizione della dividente colturale nell'estratto di mappa digitale, che sarà conservato agli atti dell'ufficio, in sostituzione del tradizionale estratto cartaceo.

L'Ufficio provvederà a riportare i dati di protocollo anche sull'elaborato grafico fino a quando non sarà prodotto direttamente dalla procedura DOCTE 1.0.

La specie colturale variata viene dichiarata dal denunciante, mentre la classe è assegnata direttamente dalla procedura in relazione a quella prevalente nel foglio per



la *nuova* qualità colturale, ovvero la classe media del Comune nel caso di qualità di coltura non presente nel foglio in cui la particella è ubicata.

In questo caso negli atti catastali sarà riportata una annotazione di stadio (già preimpostata dall'applicativo nel documento DOCTE 1.0: “*Variazione di qualità su dichiarazione di parte*”).

Infine, qualora la nuova qualità di coltura non fosse presente nel quadro di qualificazione del Comune, l'accertamento dei nuovi redditi è effettuato per parificazione dal tecnico dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 175 dell'Istruzione XIV per la conservazione del catasto.

In analogia a quanto avviene per i documenti DOCFA, l'Ufficio accetterà le denunce di variazione introducendole in banca dati conformemente alla dichiarazione di parte.

Al fine di snellire l'attività di aggiornamento della banca dati catastale, di norma, la trattazione del modello 26 A sarà effettuata senza sopralluogo.

Tuttavia, l'Ufficio dovrà effettuare a campione delle verifiche che potranno essere eseguite o in sopralluogo o attraverso la fotoidentificazione del prodotto “dupla” ovvero delle ortofoto a suo tempo trasmesse, indirizzando i controlli soprattutto alle variazioni che comportano diminuzione di reddito.

Eventuali rettifiche, in conseguenza di tali verifiche, formeranno oggetto di una successiva variazione d'ufficio con modifica dei dati censuari e cancellazione dell'annotazione sopracitata.

L'esito dell'accertamento, sulla base dei dati oggettivi dichiarati dalla parte, ovvero in conseguenza di una variazione d'ufficio a seguito di verifica, deve essere notificato ai soggetti intestatari delle particelle, con le modalità vigenti (cfr. procedura operativa n. 24 del 19 luglio u.s.).

Nel caso di frazionamento di particella rurale costituita in porzione e fino all'adeguamento della procedura PREGEO, la stessa dovrà essere riportata allo stadio monocolturale con tariffe (R.D. – R.A.) pari a quelle di maggior reddito tra le porzioni originarie; a tal fine saranno predisposte due linee informative del modello integrato di PREGEO (vedi allegato n. 2). Successivamente ciascuna porzione derivata dovrà essere trattata, ove necessario, con un documento “DOCTE 1.0”, prodotto dalla parte



contestualmente alla presentazione dell'atto di aggiornamento cartografico, per evidenziare le porzioni a diversa coltura.

Si ritiene, infine, utile ricordare che la stampa del *file* della denuncia di variazione è conforme al modello 26A, riportato nell'allegato B del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e deve essere sottoscritta, nell'apposito spazio, dal contribuente. Nel caso di denuncia firmata da persone incaricate, alla stessa deve unirsi procura speciale redatta ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La presentazione su supporto informatico può essere eventualmente riproposta dalla parte interessata per le denunce di variazione (mod.26 A) già presentate in catasto e non ancora registrate in banca dati.

In quest'ultima evenienza, da parte del denunciante devono essere indicati gli estremi della precedente dichiarazione, utilizzando il campo "motivo della denuncia" (vedi allegato n. 3); durante l'acquisizione, l'Ufficio riporterà nelle annotazioni i riferimenti della pregressa denuncia.

L'Ufficio tratterà in *front office* la variazione e restituirà la stampa "*per uso notifica*" della consultazione della particella dopo l'aggiornamento, unitamente a una copia della ricevuta di avvenuta denuncia, prodotta dalla procedura. Nel caso in cui la variazione sia presentata dai titolari di diritti reali sull'immobile, ovvero da persona incaricata a mezzo di procura speciale conferita come in precedenza indicato, copia della visura datata e firmata dalla parte rimarrà agli atti quale ricevuta attestante l'avvenuta notifica, unitamente alla procura speciale. Negli altri casi l'Ufficio restituirà gli stessi documenti, ma dovrà provvedere alla notifica a tutti i soggetti interessati, con le modalità specificate nella procedura operativa innanzi citata.

Ai fini del monitoraggio e consuntivazione del nuovo processo di accettazione e registrazione delle variazioni colturali con l'utilizzo della procedura informatizzata DOCTE 1.0, si fa presente che le denunce accettate e le note di variazione terreni registrate saranno rilevate automaticamente dal sistema informatico.

3. Attuali limiti operativi della procedura DOCTE 1.0

Nelle more della trasmissione telematica delle denunce di variazioni colturali redatte in formato digitale, devono essere presentati allo sportello dell'Ufficio il supporto magnetico unitamente alla stampa del *file* (modello 26 A), debitamente sottoscritto dal denunciante, ed eventualmente la dimostrazione grafica della variazione colturale.

L'attuale versione della nuova procedura informatica non esaurisce tutta la casistica che può presentarsi in occasione di una denuncia di variazione della qualità di coltura. La stessa, ad esempio, non consente di acquisire una qualità di coltura che non sia presente nel quadro di qualificazione del Comune, come anche la qualifica ed il domicilio del denunciante, ovvero l'anno nel quale è avvenuta la variazione colturale.

In attesa che vengano predisposti gli interventi di adeguamento e implementazione, finalizzati ad ottimizzare le potenzialità della procedura in esame, le informazioni necessarie ad una corretta identificazione della variazione connesse ad eventuali casi attualmente non previsti, possono essere inserite nell'apposito campo "motivo della denuncia" (vedasi allegato n. 4).

Nel caso di dichiarazioni di qualità di coltura non presenti nel quadro di qualificazione, nel campo "qualità" il denunciante riporterà la coltura registrata in catasto e nel campo "motivo della denuncia" la qualità effettiva della coltura.

Infine si evidenzia che, nel caso di variazione parziale della qualità di coltura di una particella, per la quale una porzione costituita mantiene la qualità di coltura precedente, la versione attuale attribuisce automaticamente la classe prevalente o media anche a detta porzione anche se non è stata variata. Tuttavia, nella fase di aggiornamento della banca dati, la procedura ripristina automaticamente la classe preesistente che viene stampata e restituita alla parte, insieme alla ricevuta di presentazione.

4. Attivazione della procedura DOCTE 1.0

Gli Uffici provinciali avranno cura di pubblicizzare la nuova modalità di denuncia delle variazioni colturali in formato digitale – che, comunque, dovrà essere svolta



entro e non oltre la prima decade di settembre p.v. – nelle opportune sedi e nelle forme dovute dandone, in particolare, compiuta comunicazione alle categorie professionali nonché alle associazioni di rappresentanza ed assistenza dei contribuenti.

Gli Uffici provinciali avranno, altresì, il compito di fornire, specialmente nella fase di avvio, ogni possibile forma di assistenza agli utenti interessati, ai rappresentanti di categoria, ai liberi professionisti, ecc..

Sarà, inoltre, compito degli Uffici stessi acquisire ogni utile segnalazione per migliorare la qualità e versatilità della procedura e recepire segnalazioni di eventuali malfunzionamenti per i dovuti interventi.

L'utilizzazione della procedura in esame sarà resa obbligatoria con le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

A far data dal ricevimento della presente, gli Uffici che riceveranno le denunce su supporto informatico provvederanno alla loro registrazione in front-office.

In detto arco temporale, per prevenire la formazione di arretrato sui flussi di aggiornamento del prodotto in esame, eventuali denunce prodotte solo su supporto cartaceo saranno prontamente acquisite dal personale dell'Ufficio, anche avvalendosi della procedura DOCTE ed ugualmente registrate in banca dati.

Al fine di poter disporre costantemente dei dati relativi al grado di effettivo utilizzo della nuova procedura, gli Uffici sono invitati a comunicare alle Direzioni Compartimentali, con cadenza trimestrale dal mese di settembre, la percentuale di modelli 26 A presentati con la procedura informatizzata DOCTE 1.0, rispetto al flusso complessivo delle denunce di variazioni colturali.

Le Direzioni Compartimentali vorranno trasmettere i dati di cui sopra, verificare la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni della presente circolare e fornire notizie su ogni aspetto inerente l'attività in esame.

Si prega fornire assicurazione di adempimento.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE
ing. Carlo Cannafoglia



Data 11/09/2000
Ora : 10:29:10

Ufficio del Territorio di GROSSETO
Visura completa per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 10/3/2000

Visura n.:
Pag: 1 Fine

Dati della richiesta	Catasto Terreni Comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Codice I810) Foglio: 1 Particella: 14
-----------------------------	--

IMMOBILE

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità	Classe	Superficie			Deduz	Reddito	
							ha	are	ca		Dominicale	Agrario
	1	14		A	VIGNETO	2		70	00		Euro 21,69 L. 42.000	Euro 19,88 L. 38.500
	1	14		B	ULIVETO	2		50	00		Euro 15,49 L. 30.000	Euro 11,62 L. 22.500
	1	14		C	PASCOLO	1		62	50		Euro 1,94 L. 3.750	Euro 0,97 L.1.875
Riserva												
Annotazioni				VARIAZIONE DI QUALITA' SU DICHIARAZIONE DI PARTE								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	ROSSI MARIO, nato a MILANO il 18/03/1935	RSSMRR35C58F205C	Proprietà per 1/2
2	BIANCHI PAOLA nata a VOGHERA il 30/01/1936	BNCPLL36A70M109B	Proprietà per 1/2



SCHEMA AUSILIARIO

	O P R E R A Z	IDENTIFICATIVO				SUPERFICIE				ANNOTAZ		Q U A L	C L A S S E
		ORIGINALE		P R O V	D E F	ha	aa	ca	N a t	C O D	N U M		
		Princ.	Sub.										
1	O	109	000			00000	97	75	SN			036	2
2	V		000			00000	97	75	SN	VG		036	2
3													



– Prot. n° 58752

Mod. 26-A Terreni
Istruz. XIV

MINISTERO DELLE FINANZE
AGENZIA DEL TERRITORIO

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI

Art. 1 D.L. 90/90 - Convertito nella legge del 26 giugno 1990, n. 165)

Comune di **GROSSETO** Sezione _____ / pag. n. **1** **Fine doc.**

A MODIFICAZIONI DI RILEVANZA CENSUARIA NELLE PARTICELLE						
Partita di carico _____			Particelle oggetto di denuncia n. <u>1</u>			
foglio	Particelle numero	Porzione	Superficie	Qualità	Classe	Motivo della denuncia
1	2	A B	20. 10 30. 00	SEMINATIVO VIGNETO	4 1	RIPRESENTAZIONE MOD. 26 - PROT. 784 DEL 21/01/1998

B ESTREMI DI APPROVAZIONE	
Tipo di frazionamento _____ / _____	Tipo mappale n. _____ / _____

C DENUNCIANTE	
Cognome / Nome o Denominazione <u>IOVINE ANTONIO</u>	codice fiscale <u>V N I N T N 5 0 P 0 4 L 4 6 1 D </u>
via / piazza _____	cap _____ città _____
in qualità di _____	
Data _____	Firma _____

Riservato all'Ufficio	
Data _____	Prot. _____
L'incaricato _____	

VNINTN50P04L461D 07/06/02:09.57.03



MINISTERO DELLE FINANZE
AGENZIA DEL TERRITORIO

Ufficio Provinciale di **GROSSETO**

DENUNCIA DELLE VARIAZIONI

(Art. 27, D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917/T.U.I.R.

Art. 1 D.L. 90/90 - Convertito nella legge del 26 giugno 1990, n. 165)

Comune di **GROSSETO** Sezione _____ / pag. n. **1** Fine doc. _____

A MODIFICAZIONI DI RILEVANZA CENSUARIA NELLE PARTICELLE						
Partita di carico _____			Particelle oggetto di denuncia n. 1			
Particelle		Porzione	Superficie	Qualità	Classe	Motivo della denuncia
foglio	numero					
1	2	A B	20. 10 30. 00	SEMINATIVO VIGNETO	4 1	PORZIONE B: QUALITA' EFFETTIVA FRUTTETO - DOM. DEN. VIA PO, 5 - 00146 ROMA - AMM.RE DELEGATO

B ESTREMI DI APPROVAZIONE	
Tipo di frazionamento _____ / _____	Tipo mappale n. _____ / _____

C DENUNCIANTE	
Cognome / Nome o Denominazione IOVINE ANTONIO	
codice fiscale V N I N T N 5 0 P 0 4 L 4 6 1 D 	
via / piazza _____ cap _____ città _____	
in qualità di _____	
Data _____	Firma _____

Riservato all'Ufficio		
Data _____	Prot. _____	L'incaricato _____